



studioGasparrini



**PUG**  **COMUNE DI FERRARA**

**Piano Urbanistico Generale (PUG)**

(Legge Regionale n. 24/2017)

**SCHEDE NORMATIVE TAVOLA DEI VINCOLI**

ott. 2024

**VO**



N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>TAVOLA DEI VINCOLI - TDV1</b>						
<b>TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</b>						
<b>1</b>	ZSC/ZPS	<i>Rete Natura 2000</i>	Rete ecologica di livello europeo costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'UE. Il territorio è interessato dai seguenti siti: - IT4060016 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico - IT4060017 - ZSC- ZPS - Po di Primaro e Bacini di Traghetto.	1) I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sulle ZSC/ZPS, ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato D della DGR n. 79 del 2018, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Natura 2000: a) devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia; b) devono rispettare le misure generali di conservazione di cui alla DGR 1419/2013 e smi, nonché le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione adottati dagli enti gestori. 2) Qualora l'autorità competente ritenga necessario, devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza anche i piani, progetti ed interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, così come individuati dalla Tabella F allegata alla DGR 1191/2007. 3) È vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti. 4) Sono posti limiti alla localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva. 5) Tali aree sono individuate come "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso"; in esse tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono rispondere ai requisiti come specificati nella DGR n. 1732/2015 modificata dalla DGR n. 1514/2022.	DPR 357/97 e smi Linee guida nazionali GU del 28/12/2019 LR 4/2021 modificata da LR 19/2021 Direttiva Regionale n. 1174/2023 artt. 27bis e 31 e 33 NTA PTCF VALSAT PUG- allegato VINCA	Regione
<b>2</b>	ARE	<i>Aree di riequilibrio ecologico</i>	Aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione e inserite in ambiti territoriali fortemente antropizzati che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono protette e organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro e la ricostruzione.	1) Non sono consentiti interventi edilizi e tutti gli interventi non compatibili con gli obiettivi di naturalizzazione previsti per il sito dai relativi provvedimenti istitutivi e regolamenti di gestione.	LR 6/2005 e smi Artt. 27bis e31 e 33 NTA PTCF ARE PORPORANA - Delibera Consiglio Provinciale n. 10 del 23/02/2011 ARE SCHIACCIANOCI-Delibera Consiglio Provinciale n. 10 del 23/02/2011	Regione, Provincia
<b>3</b>	TSE	<i>Oasi di protezione della fauna</i>	Aree protette con obiettivi di salvaguardia delle emergenze naturalistiche e faunistiche e di incremento della diversità biologica.	1) Si applicano le disposizioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio, oltre a quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi e regolamenti di gestione.	LR 8/1994 DGR 1008/2020 DGR 696/2022 DGR 1546/2023 DGR 1547/2023 OASI DI PALMIRANO - Delibera Giunta Provinciale n. 434 del 22/07/1997	Regione

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>4</b>	PTPR10	<i>Sistema forestale e boschivo</i>	Aree coperte da foreste e da boschi, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e aree sottoposte a vincolo di rimboschimento. Tali territori rivestono finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di riproduzione della flora e della fauna, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa e produttiva. Tale vincolo trova applicazione in relazione all'effettivo stato dei luoghi, secondo le definizioni sopracitate, con particolare riferimento all'Art. 3, comma 3 del D.Lgs 34/2018: "Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento."	1) I boschi non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2) Gli interventi ammessi nei territori coperti da foreste e boschi sono disciplinati dal D.Lgs 34/2018, dalla normativa regionale vigente in materia e dagli artt. 10 e 30 delle NTA di PTCP. 3) Nel caso in cui, nella normale attività dell'Ente o su istanza di soggetti pubblici o privati, dovesse riscontrarsi l'ipotesi che un'area coperta da vegetazione forestale arborea rientri nella definizione di "Bosco" così come previsto negli articoli 3,4 e 5 del D.Lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali - , verranno effettuati opportuni sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Ufficio Verde e dell'Ufficio Pianificazione generale e paesaggistica al fine di accertarne l'effettiva consistenza. In caso di riscontro positivo, il bosco sarà soggetto alla tutela e alle disposizioni di cui al punto precedente; si provvederà all'integrazione della Tavola dei vincoli ai sensi dell'art.37 co.5 LR 24/17 e alla trasmissione alla Regione e alla Provincia per il recepimento nelle rispettive cartografie.	D.Lgs 34/2018 Art 10 PTPR Artt. 10 e 30 NTA PTCP	Regione, Provincia, Comune
<b>5</b>	PTPR18	<i>Invasi ed alvei di fiumi e canali principali</i>	Aree bagnate dai principali corsi d'acqua costituenti l'ossatura portante della rete ecologica.	1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento negli invasi ed alvei di fiumi e canali principali sono definite dall'Art. 18, comma 3 e Art. 30 delle NTA del PTCP.	Art. 18 PTPR Artt. 18 e 30 NTA PTCP RD 523/1904 RD 959/1913	Regione-ASTPC
<b>6</b>	PTPR17	<i>Zone di tutela dei corsi d'acqua</i>	Aree più prossime alle strutture arginali principali del Po Grande.	1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle zone di tutela dei corsi d'acqua sono definite dall' Art. 17 delle NTA del PTCP.	Artt. 17 PTPR Art. 17 NTA PTCP Art. 115 Dlgs 152/2006	
<b>7</b>	PTPR25	<i>Zone di tutela naturalistica</i>	Aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente.	1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle zone di tutela naturalistica sono definite dagli Artt. 25 e 30 delle NTA del PTCP.	Art 25 PTPR Artt. 25 e 30 NTA PTCP	Provincia
<b>8</b>	PTPR19	<i>Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</i>	Parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione ambientale ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico tutelate ai fini di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica.	1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite dagli Artt. 19 e 30 delle NTA del PTCP.	Art. 19 PTPR Artt. 19 e 30 NTA PTCP	Provincia
<b>9</b>	TSE	<i>Ambiti di Paesaggio notevole</i>	Parti del territorio caratterizzate da un elevato stato di riconoscibilità del paesaggio storico e un alto livello di qualità paesaggistica.	1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento negli ambiti di paesaggio notevole sono definite dall'Art. 9 delle NTA del PTCP.	Art. 9 NTA PTCP	Provincia

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
	<b>10</b>	PTPR20_2	<i>Golene e dossi di valore storico documentale</i>	Aree golenali e dossi di valore storico - documentale rilevabili sul piano di campagna.	<p>1) Nelle golene del Po di Primaro, del Po di Volano e del Poatello, ai fini del recupero delle connessioni eco-biologiche e in attuazione della Rete Ecologica primaria e secondaria, le nuove costruzioni di edifici aziendali agricoli, ove ammesse dal PUG, dovranno prevedere la contestuale realizzazione di fasce alberate e/o arbustive per una superficie non inferiore a 10 volte la superficie coperta dalle nuove costruzioni, utilizzando le modalità di rinaturalizzazione stabilite dal vigente Regolamento del verde pubblico e privato e adottando disposizioni planimetriche volte a migliorare la continuità del corridoio ecologico e a mitigare l'impatto paesaggistico e ambientale delle nuove costruzioni.</p> <p>2) Nelle golene, gli interventi che prevedano l'aumento di superficie utile destinata ad attività non aziendali agricole dovranno prevedere la rimozione di eventuali baracche e depositi di materiali, che costituiscano elementi di degrado ambientale e paesaggistico, nonché la sistemazione a verde dell'area di proprietà fra gli edifici e il corso d'acqua con l'impianto di essenze arboree e arbustive autoctone di cui agli allegati del vigente regolamento del verde pubblico e privato.</p> <p>3) Le golene e i dossi con presenza della viabilità storica e/o panoramica, non potranno in nessun caso essere interessate dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali e inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività e impianti.</p> <p>4) È vietata in tali aree ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica, laddove alterata. I progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio.</p>	Art. 20 PTPR Art. 20 NTA PTCP	Provincia
	<b>11</b>	PTPR24	<i>Elementi di interesse storico-testimoniale-Strade panoramiche</i>	Strade con punti di vista di valore panoramico del territorio.	<p>1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento lungo le strade panoramiche sono definite dagli Artt. 24 e 30 delle NTA del PTCP.</p> <p>2) Lungo le strade panoramiche e nelle rispettive aree di rispetto di cui al punto successivo, gli interventi che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento e in genere quelli che comportino una trasformazione significativa del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista della viabilità panoramica.</p>	Art. 24 PTPR Artt. 24 e 30 NTA PTCP	Provincia
	<b>12</b>	ALB_MON	<i>Alberi monumentali</i>	Alberi singoli riconosciuti come monumentali per età o dimensioni, per particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero per caratteristiche identitarie locali.	<p>1) Sono vietati l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi monumentali.</p> <p>2) Gli alberi monumentali sono soggetti a tutela ai sensi dell'Art. 7 Legge 10/2013 e/o alle specifiche norme indicate, ai sensi della LR 2/1977, nel decreto regionale di individuazione, nonché alle norme di cui al vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato.</p>	Art. 7 L. 10/2013 LR 2/1977 Decreti regionali di individuazione Regolamento comunale del verde pubblico e privato	Regione
<b>Rete Ecologica Provinciale</b>	<b>13</b>	TSE	<i>Nodo ecologico di progetto</i>	Aree prive di elementi naturali notevoli o raramente interessate da essi che presentano disponibilità alla trasformazione, condizioni sufficienti per la loro riorganizzazione in forma di aree a maggiore qualità ambientale ad integrazione e complemento dei Nodi ecologici esistenti.	<p>1) In cartografia sono individuati i Nodi ecologici di progetto individuati dal PTCP nelle Tavole 5.1 <i>Il Sistema Ambientale- Assetto della rete ecologica provinciale</i> e normati all'art. 27 quater delle NTA del PTCP.</p> <p>2) Quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 27 quater delle NTA del PTCP s'intende recepito, dettagliato e specificato cartograficamente con l'individuazione e le regole prescrittive relative agli ambiti PB, TPM e TAF (tav U2_Usi e modalità di intervento del territorio urbanizzato e rurale e artt. 29 e 32 della Disciplina) e al vincolo dell'elemento n.18 <i>Specchi d'acqua</i> del presente documento.</p>	Art. 27 quater NTA PTCP	Provincia
	<b>14</b>	TSE	<i>Aree protette</i>	Territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla Legge 394/1991 e dalla LR 6/2005, coincidono nel territorio comunale con le Aree di riequilibrio ecologico di cui al precedente punto.	<p>1) Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle aree protette sono definite dalla Legge 394/1991 e dalla LR 6/2005.</p> <p>2) Valgono le prescrizioni definite per le Aree di riequilibrio ecologico di cui al punto precedente.</p>	LR 6/2005 e smi Art. 27 quater NTA PTCP	Provincia

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
	<b>15</b>	TSE	<i>Corridoio ecologico primario</i>	Unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatiche, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi ecologici della REP, garantendo la sua continuità. Costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della LR 6/2005.	1) In cartografia sono individuati i corridoi ecologici primari individuati dal PTCP nelle Tavole 5.1 Il Sistema Ambientale- Assetto della rete ecologica provinciale e normati all'art. 27 quater delle NTA del PTCP. 2) I commi 5 e 9 dell'art. 27 quater delle NTA del PTCP s'intendono recepiti, dettagliati e specificati cartograficamente con l'individuazione e le regole prescrittive relative agli ambiti TAF (tav U2_Usi e modalità di intervento del territorio urbanizzato e rurale e art. 32 della Disciplina) e al vincolo dell'elemento n.1 <i>Rete Natura 2000</i> del presente documento.	Art. 27 quater NTA PTCP	Provincia
	<b>16</b>	TSE	<i>Corridoio ecologico secondario</i>	Unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatiche, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi ecologici della REP, garantendo la sua continuità.	1) In cartografia sono individuati i corridoi ecologici secondari individuati dal PTCP nelle Tavole 5.1 Il Sistema Ambientale- Assetto della rete ecologica provinciale e normati all'art. 27 quater delle NTA del PTCP. 2) I commi 5 e 9 dell'art. 27 quater delle NTA del PTCP s'intendono recepiti, dettagliati e specificati cartograficamente con l'individuazione e le regole prescrittive relative agli ambiti TAF (tav U2_Usi e modalità di intervento del territorio urbanizzato e rurale e art. 32 della Disciplina) e al vincolo dell'elemento n.45 <i>Altri canali storici</i> del presente documento.	Art. 27 quater NTA PTCP	Provincia
	<b>17</b>	TSE	<i>Ambiti di trasformazione territoriale</i>	Aree destinate agli interventi di rinaturalizzazione e/o modifica dell'assetto di suolo necessari per costituire i nuovi nodi della Rete Ecologica Provinciale, per potenziare i nodi esistenti, per differenziare la composizione ambientale dei nodi stessi, per realizzare le connessioni continue o discontinue della Rete.	1) Fino all'approvazione dei progetti di valorizzazione di questi ambiti, l'installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammessi esclusivamente qualora siano previsti in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, fermo restando l'obbligo di sottoporle alla procedura di VIA qualora richiesta.	Art. 28 NTA PTCP	Provincia
<b>Altre tutele ambientali e paesaggistiche</b>	<b>18</b>	TSE	<i>Specchi d'acqua</i>	Vasche artificiali con presenza d'acqua e vegetazione spondale, caratterizzate da un particolare microhabitat naturale.	1) Sugli specchi d'acqua sono consentiti gli interventi sullo stato esistente che hanno l'obiettivo della conservazione del microhabitat. 2) Sono comunque esclusi i tombamenti degli specchi d'acqua. Sono altresì vietati gli interventi che possano pregiudicare la qualità dell'acqua con sversamenti di reflui o rifiuti di qualsiasi tipo, ovvero con modifiche delle connessioni idrauliche esistenti. 3) L'eventuale vegetazione ripariale è tutelata in quanto parte integrante del microhabitat; a tal fine una fascia di ml 5 dalle sponde non potrà essere soggetta a coltivazioni agrarie. In generale è vietata la modifica della morfologia delle sponde, fatta eccezione per gli specchi d'acqua e i maceri inclusi in aree urbane accessibili al pubblico, ove sono ammessi, per motivi di sicurezza, modifiche alla pendenza delle sponde, purché siano tutelate la qualità dell'acqua e l'eventuale vegetazione ripariale, anche mediante interventi di reimpianto, ove necessario, che dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente essenze autoctone. 4) Ove lo specchio d'acqua per la sua collocazione costituisca grave pericolo per le persone o grave elemento di insalubrità, ne sarà ammesso il tombamento previa realizzazione di interventi ambientali compensativi da accordare con l'Amministrazione comunale. 5) Gli specchi d'acqua realizzati in via temporanea nell'ambito delle misure ambientali dei PSR potranno, a scadenza del vincolo, essere chiusi e ripristinati all'uso agricolo secondo le norme vigenti in materia.	PUG	Comune

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>19</b>	TSE	<i>Maceri</i>	Stagni artificiali storicamente utilizzati per la lavorazione della canapa tessile e pertanto elementi di interesse storico, culturale e paesaggistico oltre che di elevata naturalità.	<p>1) Sui maceri sono consentiti gli interventi sullo stato esistente che hanno l'obiettivo della conservazione del microhabitat.</p> <p>2) Sono comunque esclusi i tombamenti dei maceri. Sono altresì vietati gli interventi che possano pregiudicare la qualità dell'acqua con sversamenti di reflui o rifiuti di qualsiasi tipo, ovvero con modifiche delle connessioni idrauliche esistenti.</p> <p>3) L'eventuale vegetazione ripariale è tutelata in quanto parte integrante del microhabitat; a tal fine una fascia di ml 5 dalle sponde non potrà essere soggetta a coltivazioni agrarie. In generale è vietata la modifica della morfologia delle sponde, fatta eccezione per i maceri inclusi in aree urbane accessibili al pubblico, ove sono ammessi, per motivi di sicurezza, modifiche alla pendenza delle sponde, purché siano tutelate la qualità dell'acqua e l'eventuale vegetazione ripariale, anche mediante interventi di reimpianto, ove necessario, che dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente essenze autoctone.</p> <p>4) Ove il macero per la sua collocazione costituisca grave pericolo per le persone o grave elemento di insalubrità, ne sarà ammesso il tombamento previa realizzazione di interventi ambientali compensativi da accordare con l'Amministrazione comunale.</p>	PUG	Comune
<b>20</b>	TSE	<i>Alberi isolati</i>	Alberi di pregio naturalistico e paesaggistico sparsi e isolati nella campagna.	<p>1) La manutenzione delle alberature individuate dovrà essere effettuata con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato.</p> <p>2) Nel caso si renda inevitabile il loro abbattimento, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le essenze arboree ivi indicate.</p>	PUG Regolamento comunale del verde pubblico e privato e Allegati	Comune
<b>21</b>	TSE	<i>Filari e siepi</i>	Alberi e arbusti associati in filari di pregio naturalistico e paesaggistico.	<p>1) La manutenzione dei filari e delle siepi individuati dovrà essere effettuata con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato.</p> <p>2) Nel caso si renda inevitabile il loro abbattimento per stato di conservazione e per ragioni di pubblica incolumità, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le essenze arboree ed arbustive ivi indicate. I vuoti nei filari vanno ripristinati con esemplari della stessa specie.</p>	PUG Regolamento comunale del verde pubblico e privato e Allegati	Comune
<b>22</b>	TSE	<i>Strade di rilievo paesaggistico</i>	Percorsi di pregio paesaggistico per via dell'amenità del tracciato stesso (spesso alberato) e dei panorami da essi tralucati.	1) Lungo le strade di rilievo paesaggistico e nelle rispettive aree di rispetto di cui al punto successivo, gli interventi che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione significativa del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista della viabilità di rilievo paesaggistico.	PUG	Comune
<b>23</b>	TSE	<i>Fasce di rispetto delle strade panoramiche e di rilievo paesaggistico</i>	Fasce di rispetto delle strade panoramiche di PTCP e dei percorsi di rilievo panoramico e paesaggistico, atte a mantenere agli itinerari, la funzione di punto panoramico sul territorio.	1) Per una fascia continua di 150 ml, misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale e per entrambi i lati, è vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.	PUG	Comune

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE	
<b>VINCOLI PAESAGGISTICI</b>							
<b>Aree tutelate per legge</b>	<b>24</b>	GAL_C	<i>Fiumi e corsi d'acqua - Art. 142 co 1 lett c) D.Lgs 42/2004</i>	Fiumi e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal TU approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree di cui all'Art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.	1) Gli interventi che ricadono nella fascia così individuata sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o dell'Art. 3 del DPR 31/2017.	D.Lgs 42/2004 Parte III	Regione, MIC-Segretariato regionale
	<b>25</b>	GAL_G	<i>Boschi - Art. 142 co 1 lett g) D.Lgs 42/2004</i>	Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli Artt. 3 e 4 del Dlgs 34/2018, ad esclusione delle aree di cui all'Art 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.	1) Gli interventi ammessi nei territori coperti dai boschi così individuati sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o dell'Art. 3 del DPR 31/2017. 2) Nel caso in cui, nella normale attività dell'Ente o su istanza di soggetti pubblici o privati, dovesse riscontrarsi l'ipotesi che un'area coperta da vegetazione forestale arborea rientri nella definizione di "Bosco" così come previsto negli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali - , verranno effettuati opportuni sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Ufficio Verde e dell'Ufficio Pianificazione generale e paesaggistica al fine di accertarne l'effettiva consistenza. In caso di riscontro positivo, il bosco sarà soggetto alla tutela e alle disposizioni di cui al punto precedente e sarà data comunicazione alla competente Sovrintendenza; si provvederà all'integrazione della Tavola dei vincoli ai sensi dell'art.37 co.5 LR 24/17	D.Lgs 42/2004 Parte III	Regione, MIC-Segretariato regionale
	<b>26</b>	GAL_M	<i>Zone di interesse archeologico - Art. 142 co 1 lett m) D.Lgs 42/2004</i>	Zone ed elementi di interesse archeologico come individuate e definite dall'art.21 del PTCP, ad esclusione delle aree di cui all'Art 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004.	1) Gli interventi che ricadono nelle zone di interesse archeologico così individuate sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o dell'Art. 3 del DPR 31/2017.	D.Lgs 42/2004 Parte III	Regione, MIC-Segretariato regionale
	<b>27</b>	GAL_X	<i>Perimetro di esclusione - Art. 142 co 2</i>	Aree coincidenti con le aree urbane già consolidate alla data del 06/09/1985 a cui non si applicano le disposizioni di cui all'art. 142 co 1 lett c), g), m).	1) Le disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004, Art. 142, comma 1: - lett. c) Fiumi e corsi d'acqua - lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi - lett. m) Zone di interesse archeologico non si applicano alle aree così individuate ai sensi dell'art. 142 co 2 del Decreto.	D.Lgs 42/2004 Parte III	Regione, MIC-Segretariato regionale
<b>Aree vincolate con provvedimenti specifici</b>	<b>28</b>	IMM	<i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art. 136 D.Lgs 42/2004</i>	Aree di notevole interesse pubblico istituite con specifico decreto di vincolo ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.	1) Gli interventi che ricadono su immobili e aree di notevole interesse pubblico sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 o dell'Art. 3 del DPR 31/2017.	D.Lgs 42/2004 Parte III	Regione, MIC-Segretariato regionale
<b>TUTELE STORICO CULTURALI E ARCHEOLOGICHE</b>							
	<b>29</b>	PTPR24_2	<i>Elementi di interesse storico-testimoniale-Strade storiche</i>	Strade pre-esistenti di interesse storico.	1) Dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, da redigere e approvare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 24, comma 2 delle NTA del PTCP. 2) Dovranno inoltre essere conservati e, ove occorra, ripristinati i filari alberati che accompagnano le strade storiche.	Art. 24 PTPR Art. 24 NTA PTCP	Provincia
	<b>30</b>	ALT	<i>Elementi di interesse storico-testimoniale-Idrografia storica</i>	Antico drizzagno del vecchio fiume Reno tra Vigarano Mainarda e Porotto	1) Dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza idraulica, che dovranno però essere accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito.	Art. 24 NTA PTCP	Provincia

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
31	ALT	Sito Unesco	Aree riconosciute "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO - Core zone	<p>1) I progetti di aree ed immobili da realizzarsi nella Core Zone del Sito UNESCO, dovranno garantire il rispetto dei valori riconosciuti, con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche e delle qualità estetiche proprie del Sito.</p> <p>2) All'interno della Core Zone del Sito UNESCO gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, incrementi di volumetria o demolizione senza ricostruzione, dovranno essere accompagnati da apposita relazione tecnica, comprensiva di foto inserimento, con la quale valutare da parte della CQAP gli effetti prodotti, anche indiretti, sulla tutela dei valori che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio dell'Umanità e il rispetto dei criteri di iscrizione. Fermi restando i divieti e le limitazioni posti dall'art. 30 del PTCP e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, è soggetta al parere della CQAP anche l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari nel territorio rurale della Core Zone, previo esame degli uffici competenti.</p> <p>3) In tali aree è vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, gli impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, l'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva.</p> <p>4) La realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno di tali aree è un intervento di progetto di paesaggio che assicura la tutela della percezione visiva dei luoghi a garanzia della salvaguardia dei valori che hanno determinato l'apposizione del riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità. La redazione del progetto avviene secondo modalità contenute nell'Allegato dell'art. 12 della Disciplina. Sono in ogni caso vietati progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1MW con moduli a terra convenzionali che prevedano un'area d'intervento di superficie <math>\geq 10</math> ha o distanti tra loro meno di 3 Km.</p> <p>4.1) La verifica di conformità dell'intervento e della sua capacità d'integrazione paesaggistica avviene secondo modalità contenute nell'Allegato dell'art. 12 della Disciplina ed è assoggettata al parere della CQAP.</p> <p>4.2) Sono prescritte opere di mitigazione con elementi vegetali sempreverdi che dovranno mascherare i manufatti nell'immediato e in qualsiasi periodo stagionale e dovranno realizzare, intorno al perimetro dell'area interessata, un'ampia fascia verde di profondità minima pari a 10 metri eseguita prevalentemente con alberi adulti ad alto fusto e di specie individuata ai sensi dell'art. 13 co 2 lett. B zone agricole del vigente Regolamento del verde pubblico e privato comunale.</p> <p>4.3) In caso di campi fotovoltaici con estensione <math>&gt;5</math> ha si prescrive la frammentazione in sottocampi con interposizione di siepi basso arboree e arbustive</p> <p>4.4) L'eventuale recinzione degli impianti sarà realizzata nella parte interna rispetto alla fascia di mitigazione e dovrà prevedere alla base aperture per il passaggio della piccola fauna.</p> <p>4.5) Tutte le opere e manufatti accessori, qualora esterni alla fascia di mitigazione, dovranno essere di materiale e colore compatibili con il contesto circostante.</p> <p>5) E' prescritto il divieto di costruzione di impianti di produzione di energia da biogas e biomasse.</p>	Legge 77/06 Piano di gestione "Ferrara città del rinascimento e il suo delta del Po" approvato con DG 8/2/2005 DM 10/09/2010 Legge 101/24 D.lgs. 199/21	MIC Comune

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
	<b>32</b>	ALT	<i>Zona tampone Sito Unesco</i>	Aree riconosciute "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO - Buffer zone	<p>1) I progetti di aree ed immobili da realizzarsi nella Buffer Zone del Sito UNESCO, dovranno garantire il rispetto dei valori riconosciuti, con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche e delle qualità estetiche proprie della zona tampone.</p> <p>2) All'interno della Buffer Zone del Sito UNESCO gli interventi edilizi che comportino nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o incrementi di volumetria, qualora ammessi dal PUG, si dovranno adottare tipologie e materiali volti a minimizzare l'impatto sul paesaggio.</p> <p>3) In tali aree è vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.</p> <p>4) La realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno di tali aree è un intervento di progetto di paesaggio che assicura la tutela della percezione visiva dei luoghi a garanzia della salvaguardia dei valori che hanno determinato l'apposizione del riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità. La redazione del progetto avviene secondo modalità contenute nell'Allegato dell'art. 12 della Disciplina. Sono in ogni caso vietati progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1MW con moduli a terra convenzionali che prevedano un'area d'intervento di superficie ≥20 ha o distanti tra loro meno di 1 Km.</p> <p>4.1) La verifica di conformità dell'intervento e della sua capacità d'integrazione paesaggistica avviene secondo modalità contenute nell'Allegato dell'art. 12 della Disciplina ed è assoggettata al parere della CQAP.</p> <p>4.2) Sono prescritte le stesse opere di mitigazione necessarie per il Sito Unesco. Nei casi in cui non sia possibile realizzare fasce vegetate arboree per limiti di spazio, si può ricorrere, seppure con riduzione meno efficace degli impatti, alla realizzazione di filari alberi alti a doppia fila.</p> <p>4.3) In caso di campi fotovoltaici con estensione &gt;5 ha si prescrive la frammentazione in sottocampi con interposizione di siepi basso arboree e arbustive.</p> <p>4.4) L' eventuale recinzione degli impianti sarà realizzata nella parte interna rispetto alla fascia di mitigazione e dovrà prevedere alla base aperture per il passaggio della piccola fauna.</p> <p>4.5) Tutte le opere e manufatti accessori, qualora esterni alla fascia di mitigazione, dovranno essere di materiale e colore compatibile e congrui con quelli riscontrabili nella zona circostante.</p> <p>5) la costruzione di impianti di produzione di energia da biogas e biomasse deve essere un progetto di paesaggio che assicura la tutela della percezione visiva dei luoghi a garanzia della salvaguardia dei valori che hanno determinato l'apposizione del riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità. La redazione del progetto e la verifica di conformità della sua capacità d'integrazione paesaggistica avviene secondo modalità contenute nell'Allegato dell'art. 12 della Disciplina ed è assoggettata al parere della CQAP. E' prescritta la mitigazione dell'impianto con una fascia vegetata boschiva perimetrale che dovrà mascherare integralmente i manufatti nell'immediato e in qualsiasi periodo stagionale. Le dimensioni, il tipo d'impianto e la scelta delle componenti specie arboree ed arbustive saranno concordate con gli Uffici comunali competenti.</p>	Legge 77/06 Piano di gestione "Ferrara città del rinascimento e il suo delta del Po" approvato con DG 8/2/2005	MIC Comune
<i>Beni culturali Parte II del D.Lgs 42/2004</i>	<b>33</b>	BCULT	<i>Immobili soggetti a tutela diretta dei beni culturali con provvedimento formale</i>	Beni immobili tutelati con provvedimento ministeriale.	<p>1) Sugli immobili sottoposti a tutela diretta ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento ministeriale di istituzione del vincolo.</p> <p>2) Gli interventi su tali beni dovranno essere autorizzati dalla competente Soprintendenza prima della presentazione della SCIA o della CILA o prima dell'inizio dei lavori, se soggetti a Permesso di Costruire.</p>	D.Lgs 42/2004 Parte II	Regione, MIC-Segretariato regionale, Soprintendenza Beni culturali
	<b>34</b>	BCULT	<i>Immobili soggetti a tutela diretta dei beni culturali ope legis</i>	Cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alla Regione, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.	1) Tali beni sono sottoposti alla disciplina di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'Art. 12 del D.Lgs 42/2004. Nelle more della conclusione del procedimento di verifica, i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per interventi di qualsiasi genere.	D.Lgs 42/2004 Parte II	Regione, MIC-Segretariato regionale, Soprintendenza Beni culturali
	<b>35</b>	BCULT	<i>Immobili soggetti a tutela indiretta dei beni culturali</i>	Beni immobili assoggettati a tutela per il rispetto e salvaguardia dei beni culturali.	1) Per i vincoli monumentali sugli immobili sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di tutela.	D.Lgs 42/2004 Parte II	Regione, MIC-Segretariato regionale, Soprintendenza Beni culturali

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
Aree di interesse archeologico	36	PTPR21_2A	Zone ed elementi di interesse archeologico-Complessi archeologici	Complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture.	1) I complessi archeologici sono definiti e disciplinati dall'Art. 21 co 6 delle NTA del PTCP.	Art.21 PTPR Art. 21 NTA PTCP	Regione, Soprintendenza Archeologica
	37	PTPR21_2B1	Zone ed elementi di interesse archeologico-Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	Aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica.	1) Le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica sono definite e disciplinate dall'Art. 21 co 7 delle NTA del PTCP.	Art.21 PTPR Art. 21 NTA PTCP	Soprintendenza Archeologica
	38	PTPR21_2B2	Zone ed elementi di interesse archeologico-Aree di concentrazione di materiali archeologici	Aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.	1) Le Aree di concentrazione di materiali archeologici sono definite e disciplinate dall'Art. 21 co 8 delle NTA del PTCP.	Art.21 PTPR Art. 21 NTA PTCP	Soprintendenza Archeologica
Edifici di interesse storico-architettonico, culturale, testimoniale e pertinenze	39	EST	Edifici di interesse storico-architettonico	Edifici che presentano caratteri di interesse storico-architettonico e relative aree di pertinenza, individuati ai sensi dell'art 32 LR 24/2017.	1) Gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico sono ammessi nel rispetto delle categorie di tutela stabilite dalla Disciplina del PUG. 2) A tutela della percezione visiva e salvaguardia del valore culturale e testimoniale di tali edifici, si dispone per l'installazione di impianti fotovoltaici convenzionali con moduli a terra di dimensioni >1MW opportuna schermatura sui lati dell'area d'intervento che sono prospicienti.	PUG	Comune
	40	EST	Edifici di interesse culturale e testimoniale	Edifici con caratteri di interesse culturale e testimoniale e relative aree di pertinenza, individuati ai sensi dell'art 32 LR 24/2017.	1) Gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico sono ammessi nel rispetto delle categorie di tutela stabilite dalla Disciplina del PUG. 2) A tutela della percezione visiva e salvaguardia del valore culturale e testimoniale di tali edifici, si dispone per l'installazione di impianti fotovoltaici convenzionali con moduli a terra di dimensioni >1MW opportuna schermatura sui lati dell'area d'intervento che sono prospicienti.	PUG	Comune
	41	EST	Edifici incongrui	Edifici e manufatti edilizi privi di interesse architettonico, storico o testimoniale che per collocazione, dimensioni, caratteristiche tipologiche e funzionali alterano il contesto storico, culturale e paesaggistico in cui sono inseriti.	1) Gli interventi consentiti sugli edifici incongrui sono quelli stabiliti dalla corrispondente categoria di tutela all'interno della Disciplina del PUG.	PUG	Comune
Altre tutelastorico, culturali e archeologiche	90	ALT	Negozi storici	Negozi storici caratterizzati da vetrine e arredi di pregio artistico e testimoniale. Per vetrine si intende l'insieme dell'insegna, serrande, infissi e vetrate, bacheche espositive su strada; per arredi s'intendono decorazioni, pavimenti, rivestimenti, corpi illuminanti storici presenti.	1) E' prescritta la conservazione e il restauro delle vetrine e/o arredi; l'eventuale riproposizione dovrà avvenire con colori, forme, materiali esistenti o storicamente documentati o di tipologia coerente con il contesto. 2) Eventuali nuove insegne non dovranno compromettere la conservazione e la leggibilità della vetrina e insegna originarie. Sono ammesse tende a tesata o a caduta, da realizzarsi con tela non lucida, a tinta unita, di colore tradizionale e struttura di sostegno in metallo verniciato del colore della vetrina e di spessore ridotto, inserite nel vano della vetrina lasciando visibile l'insegna. 3) La realizzazione di bacheche esterne per l'esposizione su strada della merceologia, se non in contrasto con altre norme e prescrizioni regolamentari, dovrà essere realizzata con materiali e colori compatibili con lo stile del negozio tutelato e congrui al contesto del centro storico. 4) Il progetto degli interventi su tali manufatti sarà sottoposto al parere preventivo della CQAP.	PUG	Comune
	42	ALT	Ville storiche	Edifici storici isolati o complessi in cui la residenza padronale è associata a edifici di servizio o a corti agricole storiche.	1) Si prescrive la salvaguardia sia dei singoli edifici e manufatti, secondo le categorie di tutela e la disciplina del PUG, sia le mutue relazioni che li caratterizzano all'interno del complesso. 2) Si prescrive inoltre la conservazione delle alberature di pregio, degli elementi di arredo, dei viali e percorsi di accesso, delle sistemazioni a verde dei giardini presenti. Eventuali sostituzioni o integrazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche morfologiche tipiche dell'epoca di realizzazione del giardino e comunque in armonia con il resto.	PUG	Comune

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>43</b>	ALT	<i>Corti agricole storiche</i>	Complessi di edifici (abitazione, fabbricati rustici e di servizio attomo ad un'area cortiliva) storicamente centri propulsori dell'economia agricola ferrarese e componente rilevante del paesaggio agricolo.	<p>1) Si prescrive la salvaguardia dei singoli edifici e manufatti, secondo le categorie di tutela e la disciplina del PUG e degli elementi morfologici dell'insediamento (spazio aperto centrale della corte, accessi dalla strada principale, accessi dalla corte agli edifici).</p> <p>2) È consentito altresì recuperare manufatti incongrui rispetto alla tipologia originaria, accorpandoli agli edifici da conservare o sostituendoli con nuovi edifici, di superficie utile pari all'esistente; la ricollocazione degli edifici sostituiti e degli ampliamenti e nuove costruzioni dovrà essere effettuata all'interno di un progetto unitario e complessivo e secondo la disposizione reciproca degli edifici tipica della corte rurale ferrarese (corte lineare, angolare, a scacchiera, centrale, ad elementi giustapposti, a elementi sparsi); in particolare, gli accorpamenti, gli ampliamenti e le nuove costruzioni non dovranno occupare l'area centrale della corte, né fraporsi fra gli edifici storici e la viabilità; la riconducibilità ai modelli tipici sarà oggetto del parere della CQAP. In ogni caso le eventuali parti di nuova costruzione dovranno armonicamente inserirsi nel contesto della corte, stabilendo con gli edifici tutelati un rapporto chiaro, non necessariamente di mimesi, che tenga conto delle diverse epoche di costruzione con i relativi materiali e tecniche costruttive e che sappia esaltare la diversità e il valore della contemporaneità in relazione all'antico.</p> <p>3) La corte non può essere frazionata mediante recinzioni o altri elementi, anche di tipo vegetale, che siano in contrasto con l'obiettivo di garantire la leggibilità del tipo insediativo. Saranno consentite recinzioni soltanto lungo il perimetro esterno, le quali, se di altezza superiore a 1,50 ml, dovranno essere mimetizzate da siepi naturali sul lato esterno.</p>	PUG	Comune
<b>44</b>	ALT	<i>Parchi storici</i>	Parchi, generalmente di pertinenza delle ville storiche, caratterizzati da alberature secolari e essenze di pregio, pavimentazioni e altri elementi di arredo e sistemazioni caratteristici dell'epoca di realizzazione del parco.	<p>1) I parchi storici sono soggetti a tutela ai fini del loro mantenimento e conservazione.</p> <p>2) Si prescrive la conservazione delle alberature di pregio, delle pavimentazioni, degli elementi di arredo e delle sistemazioni del verde caratteristici dell'epoca di realizzazione del parco.</p> <p>3) Nel caso si renda inevitabile l'abbattimento di alberature, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal Regolamento del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le medesime essenze, o comunque caratteristiche dell'epoca di realizzazione del parco.</p>	PUG	Comune
<b>45</b>	ALT	<i>Altri canali storici</i>	Canali artificiali storici del territorio comunale.	<p>1) E' tutelato il complesso costituito dal corso d'acqua, dalle vie alzaie e dalle piarde, dai ponti e dalle opere di regolazione idraulica, nonché dai filari alberati.</p> <p>2) Dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza idraulica, che dovranno però essere accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito.</p>	PUG	Comune
<b>46</b>	ALT	Aree del centro storico ad alto potenziale archeologico	Aree del centro storico di Ferrara, aventi origine medioevale e edifici e complessi storico-monumentali esterni alla cinta muraria medioevale.	<p>1) Qualora gli interventi comportino realizzazione di piani interrati o seminterrati, essi dovranno essere preceduti dall'esecuzione di sondaggi preventivi, svolti in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene.</p>	PUG	Comune
<b>47</b>	ALT	Aree del centro storico a medio potenziale archeologico	Aree del centro storico di Ferrara, aventi origine rinascimentale o post rinascimentale e il complesso religioso di San Giorgio.	<p>1) Qualora gli interventi comportino realizzazione di piani interrati o seminterrati, è prevista almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Entro trenta giorni dalla comunicazione la stessa Soprintendenza potrà formulare prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori</p>	PUG	Comune

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>TAVOLA DEI VINCOLI - TDV2</b>							
<b>RISPETTI</b>							
<b>Zone di rispetto infrastrutture</b>	<b>48</b>	STR	<i>Zone di rispetto stradale</i>	Fasce di rispetto delle strade di tipo A, B, C, D, F-extraurbane.	1) Per le fasce di rispetto stradale si rinvia alla disciplina contenuta negli Artt. 26, 27, 28 del DPR 495/1992 e smi. 2) All'interno dei centri abitati fatte salve le disposizioni contenute negli interventi indiretti (AO, PAIP, PUA, etc.) e nei PCC, ove presenti, e fatto salvo quanto previsto nell'art.28 del DPR 495/1992 e smi, le nuove costruzioni dovranno rispettare l'allineamento prevalente sul fronte dell'isolato ove sono ubicate; in mancanza di allineamento prevalente, dovrà essere osservata la seguente distanza minima dalla strada: - 5 ml per strade di larghezza inferiore a 15 ml; - 10 ml per strade di larghezza superiore a 15 ml. 3) Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui all'Allegato 1 dell'Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR 967/2015 e smi, si applicano le deroghe di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, dell'Atto di coordinamento tecnico medesimo e smi. 4) Sono fatte salve le deroghe previste dall'Art. 2bis del DPR 380/2001 e dall'Art. 10 della LR 24/2017.	Artt. 26 e 27 e 28 DPR 495/92 Art. 4 D.Lgs 285/1992	ANAS, Provincia, Comune
	<b>49</b>	FER	<i>Zone di rispetto ferroviario</i>	Fasce di rispetto della rete ferroviaria.	1) Per le fasce di rispetto ferroviarie vige la disciplina di cui al titolo III del DPR 753/1980 e smi e di cui al DM 03/08/1981 e smi. 2) Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui all'Allegato 1 dell'Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR 967/2015 e smi, si applicano le deroghe di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, dell'Atto di coordinamento tecnico medesimo.	DPR 753/1980 DM 03/08/1981	FER, Ferrovie dello Stato
	<b>50</b>	CIM	<i>Zone di rispetto cimiteriale</i>	Fasce di rispetto delle aree cimiteriali.	1) Gli interventi nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del RD 1265/1934, come modificato dall'Art. 28 della Legge 166/2002 e integrato dalla LR 19/2004	Art. 338 RD 1265/1934 LR 19/2004 DPR 285/1990	Regione
	<b>51</b>	GAS	<i>Zone di rispetto dei gasdotti</i>	Fasce di rispetto dei gasdotti (di proprietà della Snam Rete Gas).	1) Per i gasdotti e relative fasce di rispetto si rinvia alla disciplina contenuta nel DM 24/11/1984 e nel DM 17/04/2008.	DM 24/11/1984 DM 17/04/2008	SNAM
	<b>52</b>	ALT	<i>Zone di rispetto dei depuratori</i>	Fasce di rispetto degli impianti di depurazione e fognatura	1) Per gli impianti di depurazione/fognatura e relative fasce di rispetto si rinvia alla disciplina contenuta nell'Allegato 4 alla Delibera Comitato dei Ministri 04/02/1977.	Delibera Comitato dei Ministri 04/02/77	AUSL

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
Zone di rispetto idrico	<b>54</b>	IDR	<i>Fiumi e canali principali</i>	Aree bagnate dai fiumi e principali corsi d'acqua, naturali e artificiali, tutelati per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica, al Demanio dello Stato per le opere idrauliche, alla navigazione delle acque interne, alla tutela ambientale.	<p>1) Per i fiumi e canali, le relative pertinenze idrauliche e le arginature si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 18 del PTCP, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza idraulica (RD 523/1904 e smi), di Demanio dello Stato per le opere idrauliche (D.Lgs 112/1998, LR 7/2004), di navigazione delle acque interne (RD 959/1913, DPR 631/1949 e smi), di tutela ambientale (Art. 115 D.Lgs 152/2006).</p> <p>2) Essi costituiscono altresì l'ossatura portante della rete ecologica comunale, rappresentandone i corridoi ecologici acquatici primari e secondari. La gestione e gli interventi di manutenzione su tali corsi d'acqua dovranno tutelarne il ruolo ecologico, garantendo portate minime compatibili ed utilizzando ovunque possibile tecniche di rinaturalizzazione delle sponde.</p> <p>3) Sui fiumi e canali vige una fascia di rispetto di cui al RD 523/1904 e RD 959/1913, misurata dal ciglio superiore di sponda, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 ml per interventi che riguardano piantumazioni, recinzioni leggere, manufatti facilmente amovibili, etc. lungo i corsi d'acqua non navigabili; tale fascia va lasciata libera da qualsiasi ingombro;</li> <li>- 5 ml per interventi che riguardano piantumazioni, recinzioni leggere, manufatti facilmente amovibili, etc. lungo i corsi d'acqua navigabili; tale fascia va lasciata libera da qualsiasi ingombro;</li> <li>- 10 ml per movimenti di terra e escavazioni (compresa la posa di sottoservizi), edificato, manufatti fondati e/o di difficile rimozione (comprese le recinzioni fondate), etc.;</li> </ul> <p>4) Per le fasce di rispetto del vincolo idraulico si rinvia alle disposizioni di cui al RD 523/1904 e RD 959/1913.</p>	Artt. 18 e 30 NTA PTCP RD 523/1904 RD 959/1913 Art. 115 D.Lgs 152/2006	Regione, AUSL
	<b>55</b>	IDR	<i>Canali di bonifica</i>	Canali artificiali che raccolgono e scolano le acque del territorio tutelati per gli aspetti relativi alla sicurezza idraulica, idrogeologica e di tutela ambientale.	<p>1) Per i canali di bonifica si rinvia alle norme vigenti in materia di sicurezza idraulica (RD 523/1904 e smi), di Demanio dello Stato per le opere idrauliche (D.Lgs 112/1998, LR 7/2004), di navigazione delle acque interne (RD 959/1913, DPR 631/1949 e smi), di tutela ambientale (Art. 115 D.Lgs 152/2006).</p>	RD 368/1904 Art. 115 D.lgs. 152/2006	Provincia, Consorzio di Bonifica
	<b>56</b>	IDR	<i>Rispetto delle arginature</i>	Fasce di rispetto degli argini dei corsi d'acqua del Po, del Po di Volano e risvolte, Canale Burana, Boicelli e Po di Primaro, stabilite per gli aspetti di sicurezza idraulica, Demanio dello Stato per le opere idrauliche, navigazione delle acque interne.	<p>1) Il rilevato arginale stesso - opera idraulica di II categoria - è sottoposto a vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;</p> <p>2) Lungo i rilevati arginali – opere idrauliche di II categoria - vige una fascia di rispetto di cui al RD 523/1904 e RD 959/1913, misurata dall'unghia arginale – lato campagna e lato golena, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 ml per interventi che riguardano piantumazioni, recinzioni leggere, manufatti facilmente amovibili, etc. lungo i corsi d'acqua non navigabili; tale fascia va lasciata libera da qualsiasi ingombro;</li> <li>- 5 ml per interventi che riguardano piantumazioni, recinzioni leggere, manufatti facilmente amovibili, etc. lungo i corsi d'acqua navigabili; tale fascia va lasciata libera da qualsiasi ingombro;</li> <li>- 10 ml per movimenti di terra e escavazioni (compresa la posa di sottoservizi), edificato, manufatti fondati e/o di difficile rimozione (comprese le recinzioni);</li> </ul> <p>3) Per le fasce di rispetto del vincolo idraulico si rinvia alle disposizioni di cui al RD 523/1904 e RD 959/1913.</p>	RD 523/1904 RD 959/1913	Provincia, Regione – ARSTPC, AIPO

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>57</b>	IDR	<i>Dossi di rilevanza geognostica - Paleoalvei</i>	Antichi alvei dei reticoli idrografici, presumibilmente caratterizzati da depositi di sabbie a varia granulometria ai quali viene affidata la ricarica della falda	<p>1) Per le aree di paleo alveo, l'insediamento di attività a rischio di inquinamento della falda è subordinato all'esecuzione di adeguate indagini geologiche al fine di escludere la presenza di acquifero al di sotto dell'area di insediamento; in sua presenza, tali interventi non sono ammessi. Sono considerate a rischio di inquinamento della falda, in particolare, le seguenti attività: produzione di colori e vernici, cosmetici, detersivi, lubrificanti, galvanotecnica, stoccaggio e lavorazione di materiali bituminosi, produzione e/o stoccaggio di prodotti chimici, batterie e accumulatori, industrie farmaceutiche, lavanderie, stoccaggio e/o distribuzione di carburanti (esclusi metano e GPL), inceneritori, recupero e/o smaltimento rifiuti speciali, autodemolizioni; nonché le seguenti attività, qualora vengano effettuate con utilizzo di prodotti chimici: lavorazione di materie plastiche, gomma e vetroresina, lavorazione metalli, lavorazione pelle e calzaturifici. Sono altresì considerate a rischio di inquinamento della falda le seguenti ulteriori attività, ove la proprietà dell'immobile non sia impegnata, mediante sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'Art. 11 Legge 241/1990, alla messa in atto di specifiche precauzioni volte a ridurre adeguatamente eventuali rischi di inquinamento della falda: produzione di oli vegetali, mobilifici e lavorazione legno con utilizzo di prodotti chimici, industrie tessili con utilizzo di prodotti chimici, tipolitografie, distillerie, cartiere, ospedali e case di cura, riparazione e vulcanizzazione di pneumatici, autofficine e officine meccaniche, carrozzerie e autolavaggi.</p> <p>2) L'ampliamento di attività esistenti a rischio di inquinamento della falda è subordinato alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'Art. 11 Legge 241/1990 con cui la proprietà si impegna alla contestuale realizzazione di interventi di miglioramento dell'insediamento esistente al fine di ridurre adeguatamente il rischio.</p> <p>3) Per la valutazione degli interventi di prevenzione e mitigazione da prevedere nei suddetti accordi, il responsabile del procedimento richiede parere al Servizio Ambiente.</p> <p>4) Laddove non vi sia rischio di infiltrazione di inquinanti, si dovrà evitare un' ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di de-impermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio. In particolare, le nuove costruzioni di edifici residenziali e i relativi ampliamenti, qualora ammesse dal PUG, dovranno garantire un indice di permeabilità fondiaria minimo pari al 40%, mediante l'utilizzo delle tecnologie di riduzione dell'impermeabilizzazione. Negli interventi sopra indicati e nelle ristrutturazioni di edifici residenziali è prescritto lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche.</p>	Art. 20 NTA PTCP	Provincia
<b>58</b>	IDR	<i>Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei</i>	Aree caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, in particolare costituiscono le aree di rispetto degli impianti di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro.	<p>1) Per le aree ricadenti nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 26 del PTCP.</p> <p>2) In tutto il territorio comunale, l'insediamento di attività produttive idroesigenti è condizionato alla disponibilità delle risorse idriche necessarie e alla sostenibilità dei relativi prelievi, che dovranno essere oggetto di adeguate analisi da allegarsi al progetto di intervento, privilegiando l'utilizzo di acque superficiali rispetto all'attingimento da risorse idriche profonde.</p> <p>3) Ai singoli attingimenti da acque di falda o dalle acque superficiali sarà preferibile la realizzazione di attingimenti da asservirsi ad acquedotti civili industriali con distribuzione a più utenze, ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della sostenibilità ambientale.</p>	Art. 26 NTA PTCP	Provincia
<b>91</b>	IDR	<i>Impianti di captazione</i>	Impianti di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro.	1) Per gli impianti di captazione si rinvia alla disciplina di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/2006	Dlgs 152/2006	ATERSIR
<b>92</b>	IDR	<i>Zone di rispetto degli impianti di captazione</i>	Fasce di rispetto degli impianti di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro.	1) Per le fasce degli impianti di captazione si rinvia alla disciplina di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/2006	Dlgs 152/2006	ATERSIR

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
Zone di rispetto elettromagnetico	59	ELE	<i>Elettrodotti - linee AAT e AT</i>	Tracciati degli elettrodotti ad altissima e alta tensione con conduttori aerei nudi e sotterranei.	1) Per gli elettrodotti ad alta tensione con conduttori aerei nudi si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008.	DPCM 08/07/2003 DMinAmb 29/05/2008 L 214/2023 LR 8/23	ENEL, TERNA
	60	ELE	<i>Elettrodotti - linee MT</i>	Tracciati degli elettrodotti a media tensione con conduttori aerei nudi.	1) Per gli elettrodotti a media tensione con conduttori aerei nudi si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008.	DPCM 08/07/2003 DMinAmb 29/05/2008 L 214/2023 LR 8/23	ENEL, TERNA
	61	ELE	Distanze di prima approssimazione-linee AAT e AT	Distanze di prima approssimazione (Dpa) per le linee elettriche di Alta e Altissima tensione di competenza di Terna Rete Italia.	1) Le DPA costituiscono prima semplificata indicazione del campo elettromagnetico generato dalla linea elettrica. Per l'esatta determinazione della zona di rispetto si rimanda al parere dell'ente gestore e alle normative di Settore	DM 449/1988 L.36/2001 DPCM n. 200 del 29/08/2003 L 214/2023 LR 8/23	ENEL, TERNA
	62	ELE	<i>Stazioni primarie</i>	Perimetri dei siti occupati da stazioni elettriche di alta e media tensione.	1) Per i siti occupati da stazioni elettriche di alta e media tensione si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008.	DPCM 08/07/2003 DMinAmb 29/05/2008 L 214/2023 LR 8/23	ENEL, TERNA
	63	ELE	<i>Cabine elettriche</i>	Manufatti delle cabine elettriche.	1) Per i manufatti delle cabine elettriche si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008.	DPCM 08/07/2003 DMinAmb 29/05/2008 L 214/2023 LR 8/23	ENEL, TERNA
	64	ELE	<i>Impianti emittenza radio-televisiva</i>	Perimetri dei siti degli impianti esistenti di emittenza radio-televisiva.	1) I perimetri dei siti esistenti di emittenza radio e televisiva devono essere dotati, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite e idonee chiudende e recinzioni, nonché di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. Le aree comprese nei perimetri dei siti sono inedificabili, salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento dei siti medesimi	DPCM 08/07/2003 LR 30/2000 DGR 197/2001 DGR 1138/2008 Art. 33 PTCP, PLERT L 214/2023	Regione, Provincia
	65	ELE	<i>Zone di rispetto degli impianti emittenza radio-televisiva</i>	Fasce di rispetto degli impianti esistenti di emittenza radio-televisiva.	1) Per le fasce di rispetto degli impianti di emittenza radio-televisiva deve essere verificata l'ammissibilità degli interventi edilizi ai sensi del DPCM 08/07/2003, della LR 30/2000, della DGR 197/2001, della DGR 1138/2008, dell'Art. 33 del PTCP, nonché del Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).	DPCM 08/07/2003 LR 30/2000 DGR 197/2001 DGR 1138/2008 Art. 33 PTCP PLERT L 214/2023	Regione, Provincia
	66	ELE	<i>Aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento di impianti radioTV</i>	Aree dove è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva.	Sono individuate le aree dove è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'art. 4 del PLERT.	Art. 4 PLERT L 214/2023	Provincia
	67	ELE	<i>Aree di attenzione per la localizzazione a condizioni di impianti radioTV</i>	Aree dove è sconsigliata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva.	Sono individuate le aree dove è sconsigliata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva ai sensi dell'art. 5 del PLERT. Per gli ambiti non già tutelati a diverso titolo dalla sezione paesaggistica del PTCP, i nuovi impianti potranno essere collocati solo dopo specifiche verifiche.	Art. 5 PLERT L 214/2023	Provincia

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
	<b>68</b>	ELE	<i>Impianti fissi per telefonia mobile</i>	Impianti di telefonia mobile presenti sul territorio comunale.	Per tali impianti si rinvia al Regolamento comunale per l'installazione di impianti di telefonia mobile e alle normative nazionali e regionali di settore.	L.R. 30/2000 DGR 1138/2008 DGR 978/2010 Regolamento "Piano comunale per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile" adottato con Delibera CC del 20/12/2021 L 214/2023	Provincia, Comune
<i>Zone di rispetto aeroportuale</i>	<b>69</b>	AER	<i>Zone di rispetto aeroportuale</i>	Vincoli e limitazioni relativi agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, ai sensi dell'Art. 707 e seguenti del Codice della Navigazione.	1) Ai sensi dell'Art. 707 e seguenti del Codice della Navigazione, per le aree ricadenti nelle zone di rispetto aeroportuale si applicano le limitazioni operanti per le diverse tipologie di intervento relative agli ostacoli per la navigazione aerea. 2) Ai sensi dell'Art. 709 del Codice della Navigazione, costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. 3) La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.	Artt. 707-716 del Codice della Navigazione D.Lgs 96/2005 modificato e integrato da D.Lgs 151/2006	ENAC
	<b>70</b>	AER	<i>Zone di tutela dei Piani di Rischio aeroportuale</i>	Zone di tutela individuate per salvaguardare le aree circostanti agli aeroporti dal rischio derivante dall'attività aeronautica.	1) Il Comune di Ferrara è interessato dai vincoli previsti dal Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), relativi alle seguenti zone di tutela afferenti agli aeroporti di San Luca e dei Prati (Aguscello): a) Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, all'interno delle suddette zone di tutela non sono ammessi la realizzazione di luoghi soggetti ad elevato affollamento, di scuole, ospedali e altri obiettivi sensibili, né l'insediamento di attività che comportino pericolo di incendio, esplosione o danni ambientali. b) per la Zona "A" di tutela aeroportuale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale o di nuovi insediamenti non residenziali che comportino permanenza continua di persone oltre le quattro ore; c) per la Zona "B" di tutela aeroportuale, non è ammesso, per le aree a destinazioni residenziale un incremento dell'indice fondiario e un aumento delle Unità immobiliari; c) per la Zona "C" di tutela aeroportuale, il PUG, all'interno della tavola "Modalità d'uso", tiene conto delle esigenze di tutela stabilite dalle norme vigenti.	Artt. 707 e 715 del Codice della Navigazione D.Lgs 96/2005 modificato e integrato da D.Lgs 151/2006	ENAC
<i>Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso</i>	<b>71</b>	LUM	<i>Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso</i>	Porzione di territorio comunale interessata dalla <i>Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso</i> di 15 km assegnata all'Osservatorio di Ostellato "Le Vallette" (determinazione ARPAE DET-AMB-2018/875 del 19/02/2018).	Per tale area si rinvia agli indirizzi di cui all'art. 3 co 2 DGR 1732/2015 e smi	LR 19/2003 DGR 1732/2015 e smi	Regione

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
Altre zone di rispetto	53	ALT	Cave	Aree di cava del polo estrattivo soggette a rispetto per gli aspetti relativi alle criticità acustiche, vegetazione e fauna, aspetti idrogeologici, impatti sul paesaggio	1) Per le aree di cava del polo estrattivo si rinvia alla disciplina contenuta nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e nel Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Ferrara e Vigarano Mainarda.	Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Ferrara e Vigarano Mainarda PTCP	Provincia
	93	ALT	Pipeline	Condotte di trasporto sostanze pericolose tra il polo chimico ferrarese e gli analoghi impianti di Marghera e Ravenna.	Si rimanda alle disposizioni del vincolo n. 72	PUG	Comune
	72	ALT	Fascia di rispetto della pipeline	Fasce di rispetto (25, 50, 300 metri) della pipeline di connessione fra il polo industriale chimico di Ferrara e gli analoghi impianti di Ravenna e Marghera.	1) Nelle aree con distanza inferiore a 300 ml dalla pipeline Ferrara-Ravenna non sono ammessi nuovi interventi che comportino: a) luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità; b) luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto, salvo che la capienza non superi le 100 presenze o che la frequentazione sia al massimo settimanale; c) luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso con capienza superiore a 500 presenze o, in caso di periodi di esposizione al rischio limitati, con capienza superiore a 1.000 presenze; d) nodi di trasporto con movimento passeggeri oltre 1000 persone/giorno. Sono fatti salvi gli interventi relativi alle attività sopraelencate qualora la frequentazione sia esclusivamente diurna. 2) Nelle aree con distanza inferiore a 50 metri dalla pipeline Ferrara-Ravenna e 25 metri dalla pipeline Ferrara-Marghera, oltre a quelli sopra elencati non sono ammessi nuovi interventi che comportino luoghi soggetti ad affollamento rilevante se non con frequentazione al massimo mensile. 3) Per le attività elencate al presente punto esistenti non sono ammessi interventi che comportino aggravamento del rischio.	PUG	Comune
	73	ALT	Corridoi infrastrutturali	Corridoi infrastrutturali della mobilità di progetto che fino all'attuazione dell'infrastruttura, costituiscono allineamento per gli interventi privati.	1) Fino all'attuazione di tali infrastrutture, i corridoi infrastrutturali costituiscono allineamento per gli interventi privati: essi non incidono sulle potenzialità edificatorie dei terreni in essi compresi, che tuttavia potranno realizzarsi solo mediante traslazione degli indici al di fuori dei corridoi medesimi. 2) A seguito dell'inserimento nel PUG dell'infrastruttura e della conseguente definizione delle relative fasce di rispetto e degli eventuali vincoli preordinati all'esproprio e, in genere, a seguito della realizzazione dell'opera, il corridoio infrastrutturale riportato nei vincoli perderà ogni efficacia.	PUG	Comune

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE	
<b>RISCHI NATURALI, INDUSTRIALI E SICUREZZA</b>							
<b>74</b>	RIR	<i>Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (RIR)</i>	Classi territoriali con relative limitazioni per tipologie di insediamento in aree a rischio di incidente rilevante.	1) Ferme restando le eventuali ulteriori limitazioni stabilite dal presente PUG, per gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) valgono le limitazioni alle tipologie di insediamento corrispondenti alle categorie territoriali indicate nella tavola dei vincoli (Rispetti), con riferimento alla tabella 1 di cui al DM 09/05/2001 e smi. 2) È in ogni caso fatto divieto di insediare attività o di apportare modifiche alle attività esistenti tali da comportare aggravii degli scenari incidentali incompatibili con le delimitazioni delle aree a rischio di incidente rilevante o con le categorie territoriali riportate in cartografia, ovvero comportare il rischio di effetto domino di cui all'Art. 19 del D.Lgs 105/2015 e smi.	D.Lgs 105/2015 DM 09/05/2001 LR 26/2003 LR 4/2007 LR 9/2016 DGR 1239/2016	Regione, Provincia	
<b>75</b>	BON	<i>Siti oggetto di procedura di bonifica</i>	Siti con procedimenti chiusi senza limitazioni d'uso (per le sole destinazioni commerciali ed industriali) e siti bonificati con limitazione d'uso per contaminazione residua.	Le aree individuate in cartografia sono state oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 concluso con limitazioni d'uso. Gli interventi in queste aree sono condizionati all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di chiusura del procedimento dalle Autorità competenti.	Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006	ARPAE	
<b>Are a rischio idraulico</b>	<b>76</b>	PGRA	<i>Fiume Po   H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - Elevata probabilità</i>	Aree P3 potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla Mappa delle aree allagabili del Reticolo Principale Po – PGRA.	1) Per le aree a pericolosità P3 si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 18 del PTCP e negli Artt. 29 e 39 del PAI Po, oltre a quanto stabilito dalla DGR 1300/2016 (punto 3.2 "Disposizioni specifiche").	Art. 18 NTA PTCP Artt. 29 e 39 PAI Po DGR 1300/2016 Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione	Autorità di bacino distrettuale, AIPO
	<b>77</b>	PGRA	<i>Fiume Po   H-P2: Alluvioni meno frequenti (TR: 100-200 anni) - Media probabilità</i>	Aree P2 potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti di cui alla Mappa delle aree allagabili del Reticolo Principale Po – PGRA.	1) Per le aree a pericolosità P2 si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 18 del PTCP e negli Artt. 30 e 39 del PAI Po, oltre a quanto stabilito dalla DGR 1300/2016 (punto 3.2 "Disposizioni specifiche").	Art. 18 NTA PTCP Artt. 30 e 39 PAI Po DGR 1300/2016 Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione	Autorità di bacino distrettuale, AIPO
	<b>78</b>	PGRA	<i>Fiume Reno   H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - Elevata probabilità</i>	Aree P3 potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla Mappa delle aree allagabili del Reticolo Principale Reno – PGRA.	1) Per le aree a pericolosità P3 si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 16 del PSAI Reno e nell'Art. 28 della Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino. 2) L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dal PUG è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica al fine di garantire il non superamento/aggravamento del rischio idraulico; sulla base degli esiti di tale verifica della compatibilità idraulica dovranno essere predisposti gli accorgimenti previsti dalla DGR 1300/2016 e relativo allegato. 3) Oltre a quanto stabilito dai precedenti punti, nelle aree a pericolosità P3: a) gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti nel PUG. b) è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati; c) ai piani terra degli edifici è vietata la realizzazione di camere da letto o altri locali ritenuti inadatti ai fini della sicurezza idraulica, salvo motivate deroghe legate ad esigenze funzionali.	Art. 16 PSAI Reno Art. 28 Variante coordinamento PGRA-PAI DGR 1300/2016 Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione	Autorità di bacino distrettuale

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
79	PGRA	<i>Fiume Reno   H-P2: Alluvioni meno frequenti (TR: 100-200 anni) - Media probabilità</i>	Aree P2 potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti di cui alla Mappa delle aree allagabili del Reticolo Principale Reno – PGRA.	<p>1) Per le aree a pericolosità P2 si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 16 del PSAI Reno e nell'Art. 28 della Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino.</p> <p>2) L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dal PUG è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica al fine di garantire il non superamento/aggravamento del rischio idraulico; sulla base degli esiti di tale verifica della compatibilità idraulica dovranno essere predisposti gli accorgimenti previsti dalla DGR 1300/2016 e relativo allegato.</p> <p>3) Oltre a quanto stabilito dai precedenti punti, nelle aree a pericolosità P2:</p> <p>a) gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti nel PUG;</p> <p>b) è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati, salvo motivate deroghe legate ad esigenze funzionali, a condizione che siano realizzati appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti (es. idonee impermeabilizzazioni, efficienti ed affidabili dispositivi di aggotamento, etc.). Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido;</p> <p>c) ai piani terra degli edifici è sconsigliata la realizzazione di camere da letto o altri locali ritenuti inadeguati ai fini della sicurezza idraulica.</p>	<p>Art. 16 PSAI Reno  Art. 28 Variante coordinamento PGRA-PAI  DGR 1300/2016  Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione  Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione</p>	Autorità di bacino distrettuale
80	PGRA	<i>Reticolo Secondario di Pianura   H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - Elevata probabilità</i>	Aree P3 potenzialmente interessate da alluvioni frequenti di cui alla Mappa delle aree allagabili del Reticolo Secondario Pianura Padana (RSPP)	<p>1) Per le aree a pericolosità P3 si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 28 della Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino, oltre a quanto stabilito dalla DGR 1300/2016 (punto 5 "Reticolo Secondario di Pianura"). Oltre a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del suddetto Art. 28, il comma 3 prescrive per il reticolo di bonifica, l'applicazione della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno approvata con Deliberazione C.I. n. 1/3 del 23/4/2008 e smi.</p> <p>2) L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dal PUG è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica al fine di garantire il non aggravamento del rischio idraulico; sulla base degli esiti di tale verifica di compatibilità idraulica dovranno essere predisposti gli accorgimenti previsti dalla DGR 1300/2016 e relativo allegato.</p> <p>3) Oltre a quanto stabilito dai precedenti punti, nelle aree a pericolosità P3:</p> <p>a) gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti nel PUG.</p> <p>b) è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati;</p> <p>c) ai piani terra degli edifici è vietata la realizzazione di camere da letto o altri locali ritenuti inadeguati ai fini della sicurezza idraulica, salvo motivate deroghe legate ad esigenze funzionali.</p>	<p>Art. 28 Variante coordinamento PGRA-PAI  DGR 1300/2016  Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione  Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione</p>	Autorità di bacino distrettuale

N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
<b>81</b>	PGRA	<i>Reticolo Secondario di Pianura   Altre aree allagabili</i>	Aree pertinenziali dei corsi d'acqua oggetto di possibile allagamento, individuate anche in relazione alla pericolosità P2 del Reticolo Secondario di Pianura Padana (RSPP).	<p>1) Per le altre aree allagabili si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 28 dalla Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino, oltre a quanto stabilito dalla DGR 1300/2016 (punto 5 "Reticolo Secondario di Pianura"). Oltre a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del suddetto Art. 28, il comma 3 prescrive per il reticolo di bonifica, l'applicazione della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno approvata con Deliberazione C.I. n. 1/3 del 23/4/2008 e smi.</p> <p>2) L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dal PUG è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica al fine di garantire il non superamento/aggravamento del rischio idraulico; sulla base degli esiti di tale verifica della compatibilità idraulica dovranno essere predisposti gli accorgimenti previsti dalla DGR 1300/2016 e relativo allegato.</p> <p>3) Oltre a quanto stabilito dai precedenti punti, nelle aree allagabili:</p> <p>a) gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 50 cm sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti nel PUG;</p> <p>b) è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati, salvo motivate deroghe legate ad esigenze funzionali, a condizione che siano realizzati appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti (es. idonee impermeabilizzazioni, efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento, etc.). Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido;</p> <p>c) ai piani terra degli edifici è sconsigliata la realizzazione di camere da letto o altri locali ritenuti inidonei ai fini della sicurezza idraulica.</p> <p>4) Le aree golenali afferenti al Po di Volano, le sue risvolte, e al Po di Primaro sono soggette a vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (rif. Vincolo n. 56).</p>	Art. 28 Variante coordinamento PGRA-PAI RD 523/1904 DGR 1300/2016 Decreto AdBPO 43/2022 del 11/04/2022 – Approvazione Decreto AdBPO 44/2022 del 11/04/2022 – Adozione	Autorità di bacino distrettuale
<b>82</b>	IDR	<i>Fascia A piano di bacino Po</i>	Aree coincidenti con la fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI Po) approvato con DPCM 24/05/2001 e smi, costituita dalla fascia di deflusso della piena.	<p>1) Il PUG recepisce l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.</p> <p>2) Per tali aree, destinate a vincolo speciale di tutela fluviale, si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 18 del PTCP e negli Artt. 29 e 39 del PAI Po.</p>	Artt. 29 e 39 del PAI Po e smi RD 523/1904 Art. 18 NTA PTCP	ADBPO, AIPO
<b>83</b>	IDR	<i>Fascia B piano di bacino Po</i>	Aree coincidenti con la fascia B del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI Po) approvato con DPCM 24/05/2001 e smi, costituita dalle aree golenali.	<p>1) Le aree coincidenti con la Fascia B del PAI Po, escluse quelle comprese dal PUG nel territorio urbanizzato, sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale.</p> <p>2) Il PUG recepisce l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.</p> <p>3) Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'Art. 18 del PTCP e negli Artt. 30 e 39 del PAI Po.</p>	Artt. 30 e 39 del PAI Po e smi RD 523/1904 Art. 18 NTA PTCP	ADBPO, AIPO
<b>84</b>	IDR	<i>Fascia a rischio di effetto dinamico</i>	Aree che costituiscono, anche con riferimento alla fascia C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI Po) una fascia soggetta, in caso di rotta del Po, al rischio di effetti dinamici in relazione alla velocità di fuoriuscita delle acque.	<p>1) In tali aree non sono ammessi interventi che comportino aumenti dell'esposizione della popolazione al rischio. In particolare non sono ammessi interventi che comportino:</p> <p>a) luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità motoria;</p> <p>b) per la residenza e ammissibili, aumento del numero di alloggi;</p> <p>c) per il commercio al dettaglio in sede fissa-esercizi di vicinato, aumento del numero di negozi;</p> <p>d) per il commercio al dettaglio in sede fissa-strutture medie e grandi, aumento della superficie di vendita;</p> <p>e) per tutti gli altri usi, aumento della SU</p>	PUG	Autorità di bacino distrettuale Comune, AIPO

	N°	CODICE ATTO COORDINAMENTO DEL n. 731/2020	DENOMINAZIONE VINCOLO/PRESCRIZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	REGOLE PRESCRITTIVE, LIMITI E CONDIZIONAMENTI	LEGGI, PIANI E ATTI DI RIFERIMENTO	ENTE COMPETENTE
Aree a rischio idrogeologico	85	IDR	<i>Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale</i>	Aree che presentano particolare vulnerabilità idrogeologica, paesaggistica e naturalistica.	1) In tali aree non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.	Art. 32 NTA PTCP	Provincia
	86	ALT	<i>Aree a ridotta soggiacenza della falda freatica</i>	Aree caratterizzate dalla ridotta profondità del livello della falda freatica rispetto alla quota del piano di campagna.	Le nuove costruzioni su tali aree sono soggette ad indagine preventiva sulla falda, atta a individuare il suo massimo livello rispetto al piano di campagna; tale indagine dovrà essere effettuata nei periodi stagionali di maggior pluviometria e/o di massimo invaso dei canali di bonifica, ove presenti.	PUG	Comune
Aree a pericolosità sismica	87	SISM	<i>Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali</i>	Zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale.	1) Tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando criteri antisismici di cui al DM 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni". 2) La carta di microzonazione sismica di secondo livello, basata su fattori di amplificazione elaborati con abachi e metodi semplificati, deve essere utilizzata come approccio per inquadrare la possibile risposta sismica locale e per progettare la tipologia di indagini necessarie in sede esecutiva.	Microzonazione sismica 2° livello redatta ai sensi dell'Atto di Coordinamento Regionale n.476/21	Comune
	88	SISM	<i>Zone suscettibili di instabilità</i>	Zone dove gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (potenziali fenomeni di liquefazione ed espansione laterale oltre che a cedimenti differenziali).	1) Nelle zone suscettibili di instabilità sono richiesti gli approfondimenti di terzo livello della microzonazione sismica in caso di elaborazione e approvazione degli Accordi operativi e dei Piani attuativi di iniziativa pubblica che prevedano la realizzazione delle trasformazioni di seguito elencate: a) nuove urbanizzazioni; b) addensamento e la sostituzione urbana; c) ristrutturazione urbanistica; d) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Medesimi approfondimenti sono inoltre richiesti nelle zone suscettibili di instabilità per tutti i procedimenti speciali per i quali è previsto che l'approvazione del progetto comporti variante alla pianificazione urbanistica e possa essere attuato senza la necessità di piani urbanistici attuativi, fra cui: il procedimento unico e l'accordo di programma (Artt. 53 e 61 L.R. n. 24/2017); la variante ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010; il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 4/2018; ecc. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati dovranno essere commisurate alla criticità e alle dimensioni dell'area oltre che all'importanza dell'intervento da realizzare. 2) Gli ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione, gli ambiti soggetti ad interventi di trasformazione nel territorio urbanizzato, gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni che comportano sostanziali modifiche strutturali e opere infrastrutturali devono essere sottoposti a studi geologici e sismici approfonditi in ottemperanza al DM 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni".	Microzonazione sismica 2° livello redatta ai sensi dell'Atto di Coordinamento Regionale n.476/21	Comune